

Roma, 30/04/2025
Prot. 0003496
Com. n. 46

Oggetto: Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, art. 1, comma 186, L. n. 207/2024

L'Inps, con la circolare n. 83/2025, fornisce indicazioni sulle caratteristiche del beneficio in oggetto, demandando a successivo messaggio la predisposizione del modulo di richiesta da trasmettere telematicamente attraverso il portale delle agevolazioni.

Beneficiari

Si tratta dei seguenti soggetti:

- titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
- soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
- coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

I suddetti lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Conseguentemente, l'esonero può essere riconosciuto in favore di coloro che abbiano avviato l'attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, purché ricadano nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Possono fruire della riduzione anche i lavoratori che abbiano avviato l'attività di impresa nel corso del 2025 e abbiano formalizzato l'iscrizione al Registro delle imprese e all'INPS

entro i termini di legge (cfr. l'art. 2196 del codice civile e l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340). A titolo esemplificativo, un soggetto che avvia l'attività il 20 dicembre 2025 ha la possibilità di fruire della riduzione se presenta domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.

L'agevolazione viene, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.

Hanno diritto al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle due gestioni speciali autonome. Non è rilevante, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, l'essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né, tantomeno, la mutata carica giuridica nell'ambito della compagine societaria.

Misura dell'esonero

La riduzione contributiva, in misura pari al 50% dei contributi previdenziali, è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, per il finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia (0,48%).

La stessa è attribuita per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i trentasei mesi decorrono dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità.

A tale proposito, in considerazione della *ratio* della norma di agevolare i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro autonomo in forma di impresa e si iscrivono alle relative gestioni speciali autonome, è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta che nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell'attività lavorativa, ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione. Parimenti, la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta in caso di spostamento della sede dell'attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

Modalità di accredito della contribuzione

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, la norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alle quali il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento; diversamente, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Incompatibilità con altre agevolazioni

Per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Pertanto, non è possibile riconoscerla nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, prevista dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o del regime forfettario previdenziale di cui all'articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all'intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo. Ad esempio, se il titolare è già attivo alla data del 31 dicembre 2024 e fruisce del regime previdenziale forfettario, può chiedere la riduzione contributiva nella misura del 50% per il collaboratore familiare che ha avviato l'attività nel corso del 2025.

Qualora il contribuente abbia richiesto l'applicazione del regime forfettario previdenziale prima della pubblicazione della presente circolare è possibile, per lo stesso, presentare la domanda per la nuova riduzione contributiva che determinerà la temporanea disapplicazione del regime predetto.

Indicazioni operative

Il possesso dei requisiti sopra descritti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni" compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

Nel caso in cui i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.

La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nell'ipotesi in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell'attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

Con successivo messaggio sarà altresì comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio che determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.

Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all'iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l'Istituto procederà al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell'arco di tre anni e il triennio mobile di riferimento per il calcolo del massimale concedibile ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 è determinato nei tre anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale, devono essere presi in considerazione gli aiuti *de minimis* a qualsiasi titolo concessi in favore del soggetto individuato quale "impresa unica".

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2831, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica.

Inoltre, in considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto *de minimis*, l'INPS provvede alla registrazione nell'apposita sezione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare in commento, consultabile al seguente link [circolare n. 83/2025](#)

Cordiali saluti

Il Responsabile
Laura Bernini